

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

90036060177

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ARCI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI

TIPO ATTIVITA'

949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE VARIE N.C.A.

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA CESARE BATTISTI 18

C.A.P.

25040

COMUNE

ARTOGNE

PROV.

BS

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

RVLGTT52C30G550R

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

RAVELLI DAMIOLI GIO BATTISTA

DATA 02/03/2026

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
U.T. BRENO



10 MAR. 2026



Atto Costitutivo "ASSOCIAZIONE ARCI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI"

In data 17/02/2026 alle ore 15.00 presso la futura sede sociale della costituenda Associazione, sita in Artogne, si sono riuniti i/le Sigg.ri/re: Giovanni Fortuna, Gio Battista Ravelli Damioli, Gianluigi Pibini, Roberto Grassi, Ivan Ottelli, Maria Villa, Gabriella Bonomi, al fine di costituire un'associazione non riconosciuta di promozione sociale e culturale.

Viene nominato presidente della riunione il/la signor/a Gio Battista Ravelli Damioli, il/la quale accettando chiama all'incarico di Segretario la Sig.ra/il Sig Roberto Grassi.

La Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i/le presenti a farsi promotori/trici dell'iniziativa volta a costituire un'Associazione di Promozione Sociale (APS) e culturale, non a fini di lucro.

Tali motivi vanno ricercati nella necessità di garantire uno spazio di libero confronto, di partecipazione attiva alla vita sociale e culturale, aperto e democratico, in cui i/le giovani ed i/le cittadini/e tutti/e che lo desiderino possano sviluppare le proprie aspirazioni, nelle ragioni di quello "stare insieme" posto alla base delle esigenze associative.

L'assemblea delibera quindi che l'associazione sia denominata: **"ASSOCIAZIONE ARCI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI"** e che la sua sede legale sia posta in Artogne, via Cesare Battisti, 18.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'avvenuta iscrizione nel relativo Registro; pertanto l'acronimo "APS" dovrà intendersi parte costitutiva della denominazione a decorrere dalla data dell'effettiva iscrizione.

Il/la Presidente dell'assemblea illustra i motivi che a suo parere dovrebbero indurre l'Associazione ad aderire all'Associazione e rete associativa nazionale **"ARCI aps" (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana)** e dà lettura dello Statuto nazionale della stessa, Statuto i cui fondamenti sono del tutto conformi ai principi su cui si basa la costituzione dell'Associazione, in cui i presenti si riconoscono assolutamente, e che garantisce una partecipazione libera e democratica all'Associazione medesima ed alla vita sociale, culturale, ricreativa e politica di cui l'Associazione è parte attiva.

I/le soci/e prendendo conoscenza di detto Statuto, ed ascoltata la relazione del/la Presidente, deliberano all'unanimità di aderire all'associazione nazionale ARCI APS, di accettarne lo Statuto, compresa espressamente la clausola relativa al Collegio dei Garanti quale strumento di definizione delle eventuali controversie, e di assumerne la tessera nazionale quale tessera dell'Associazione.

Il/la Presidente dell'assemblea dà lettura della proposta di Statuto (che costituisce parte integrante del presente atto), che dopo ampia e proficua discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Sono nominati/e componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione i/le soci/e:
Presidente e legale rappresentante dell'Associazione: Gio Battista Ravelli Damioli

Vicepresidente: Gianluigi Pibini
Segretario/a: Roberto Grassi.

Tutti gli/le eletti/e accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità prevista dall'art. 2382 del Codice Civile o comunque dalle leggi applicabili; i/le firmatari/e del presente documento, in qualità di soci/e e/o eletti/e, dichiarano di autorizzare sin d'ora il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative e connesse al ruolo assunto e agli incarichi ricevuti, anche in relazione ad ARCI APS.

Gli organismi provvisori nominati resteranno in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci che avverrà trascorso un anno dalla data di costituzione.

L'assemblea dichiara aperto il tesseramento per divenire soci/e dell'Associazione, libero a tutti/e i/le cittadini/e a norma di statuto, salvo ratifica del Consiglio.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è sciolta alle ore 19.30.

Il/la Segretario/a

Il/la Presidente

Gian Roberto

X Pirelli D. P. P. P.

IL PRESENTE È L'ORIGINALE DELL'ATTO QUI
REGISTRATO IL 10 MAR. 2026 AL N.
65 SERIE 3 VERSATI EURO
€ 200,00 (IMPORTO
RISCOSSO AI SENSI DEL D.L. N. 237/97) CON
QUIETANZA EMESSA DA
POSTA / BANCA / CONCESSIONARIO N
0882154411 02/03/2026



11 FUNZIONARIO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, G. MALINOM

Statuto "ASSOCIAZIONE ARCI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI APS"

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa ARCI APS ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n.408 del 29 dicembre 2023]

Definizioni e Finalità

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. È costituita l'Associazione non riconosciuta, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "ASSOCIAZIONE ARCI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI" (indicata anche come Associazione nel presente testo) con sede legale in Brescia.
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "ASSOCIAZIONE ARCI ANTICHI MESTIERI E TRADIZIONI APS". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea delle soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione è un ente del Terzo settore (ETS), e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile delle proprie soci, come dell'intera comunità.
 2. Sono finalità dell'associazione:
 - l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
 - l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si inneschino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
 - la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
 - la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;
 - la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- e, più in generale, le finalità richiamate all'art. 2 dello statuto della Rete Associativa Nazionale Arci Aps.

Articolo 3 - Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle proprie associati. La qualifica di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socia o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere le volontarie dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
4. L'associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà - con delibera assembleare - il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Soci

Articolo 5 - Ammissione

1. Il numero delle soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare soci chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di soci previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. Alle aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
3. Lo status di soci, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
4. Le aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6 - Procedimento di ammissione

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di singole componenti da esso espressamente delegate, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e con l'iscrizione nel Libro dei Soci.
3. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessata potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea alla sua prima convocazione.

Articolo 7 - Diritti delle associate

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Le associate hanno diritto a:
 - frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
 - discutere e approvare i rendiconti;
 - eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
3. Hanno diritto di voto in Assemblea le soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8 - Doveri delle associate

1. Le associate sono tenute a:
 - rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso le altre soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia



dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea della socià;

- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

2. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socià

1. La qualifica di socià si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 10 – Azioni disciplinari

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti della associatà, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, della associatà;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
- l'arrecare danni morali o materiali ad altra associatà ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta.

2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea della socià utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale e rendicontazione

Articolo 12 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

2. Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento della socià;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa

vigente.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio

1. L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto (o bilancio) all'Assemblea della socià entro 160 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso ai sensi dell'art. 13 del CTS.
2. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale

1. Nel caso in cui i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate dell'Associazione siano superiori ad 1 milione di euro, è redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio sociale ed approvato dall'assemblea nei medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16 - Organismi

1. Sono organismi di direzione dell'Associazione:
 - l'Assemblea della socià;
 - il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite.
3. È organismo di garanzia e controllo l'Organo di Controllo, anche in forma monocratica - dovessero ricorrere i presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017.
4. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili.
5. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17 - Partecipazione

1. Partecipano con diritto di voto all'Assemblea la socià che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea generale della socià può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto della socià aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19 – Convocazione dell'assemblea

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno della socià con diritto di voto; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero della intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti della presenti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

1. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto della socià, è indispensabile la presenza di almeno un terzo della socià con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti della partecipanti.
2. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza della socià aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
3. Per delibere riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o da una persona associata, eletta dall'Assemblea stessa. La Presidente dell'Assemblea propone una segretaria verbalizzante eletta in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo della socià presenti con diritto di voto.
3. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente.
4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura della segretaria, che li firma insieme alla



Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione della società per la consultazione.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea

1. L'Assemblea generale della società, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea della società, ed è composto da un minimo di 3 eletti fra la società. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. La componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 25 – Cariche sociali

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
 - la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
 - la Segretaria: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
2. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica, salvo provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto.
3. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - convocare l'Assemblea della società;
 - eseguire le delibere dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
 - predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
 - individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno

sociale;

- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- deliberare circa l'ammissione della socià, può delegare allo scopo una o più Consiglierà;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti della socià;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi *una tantum* o correnti, a sostegno delle attività sociali;
- compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea della socià.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione della Presidente.
2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità della Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza della Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza di voti della presenti.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da una sola Consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
5. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura della Segretaria, che lo firma insieme alla Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione della socià che richiedano di consultarlo.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni

1. La Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. La Consiglieri, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque la Consiglieri dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
2. È facoltà della Consiglieri rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.
3. La Consiglieri decaduta o dimissionaria può essere sostituita, ove esista, dalla socià risultata prima dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo; diversamente la prima Assemblea della socià utile provvede a reintegrare le componenti del Consiglio decadute; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
4. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge verrà eletto e sarà composto da un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati nel successivo comma.
2. Le cariche di Consiglieri, di componente dell'organo di controllo e di revisore legale sono incompatibili fra loro, e pertanto si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). In caso di organo collegiale, almeno uno della componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.



3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il primo periodo del successivo art. 30.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dell'organo di controllo ed è a disposizione della società che richiedano di consultarlo.

Articolo 30 - Revisione legale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 comma 3, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo qualora sia costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra la società del patrimonio residuo.

Disposizioni finali

Articolo 32 - Rinvii

1. Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la presidente

Il/la segretario/a

